

Messaggio

numero
8561

data
2 aprile 2025

competenza
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Rapporto sulla mozione del 17 settembre 2024 presentata da Giovanni Berardi e cofirmatari per il Gruppo il Centro e Giovani del Centro “Il Cantone impieghi anche oltre il 30 settembre (e dunque per tutta la durata autorizzata dall’Ufficio federale dell’ambiente) i cacciatori formati recentemente per la caccia di regolazione del lupo”

Signor Presidente,
signore deputate e signori deputati,

abbiamo esaminato la mozione del 17 settembre 2024 presentata da Giovanni Berardi e cofirmatari per il Gruppo il Centro e Giovani del Centro, con la quale si chiede di estendere il coinvolgimento dei cacciatori nella gestione del lupo nel Canton Ticino anche dopo il 30 settembre.

Nello specifico della mozione si chiede al Consiglio di Stato di:

- 1. impiegare per l'intero periodo autunnale-invernale previsto dalla legge i cacciatori appositamente formati per l'esercizio delle operazioni di caccia di regolazione del lupo autorizzate dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM);*
- 2. costituire squadre di cacciatori formati che possano dar man forte al personale del Cantone anche per abbattimenti mirati autorizzati dall'UFAM al di fuori del periodo autunnale-invernale.*

I. PREMESSA

Lo scrivente Consiglio, da sempre sensibile rispetto alle problematiche sollevate dalla mozione, si adopera per trovare soluzioni adeguate e conformi alle leggi federali e cantonali per migliorare la convivenza tra l'uomo e le sue attività e la fauna selvatica, incluso il lupo.

II. CONSIDERAZIONI INIZIALI E VALUTAZIONE DEI QUESITI SOLLEVATI

Prima di entrare nel merito delle due domande contenute nella mozione, è opportuno illustrare il quadro giuridico in vigore e le considerazioni di carattere generico.

Secondo la Convenzione di Berna per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa, il lupo è un animale protetto. La Convenzione fu stata firmata a Berna nel 1979 e ratificata dalla Svizzera nel 1981. Essa è stata sottoscritta da 55 Paesi. Essendo un animale protetto, il lupo non può essere cacciato ma, per prevenire danni gravi, i Paesi

Messaggio n. 8561 del 2 aprile 2025

possono adottare misure contro gli esemplari che causano danni, sempre che ciò non nuoccia alla sopravvivenza della popolazione.

Il lupo è una specie animale selvatica indigena, che il Parlamento svizzero ha classificato come specie protetta. In quanto specie protetta, il lupo non fa parte della lista delle specie cacciabili ai sensi dell'Art. 5 della legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP) del 20 giugno 1986, con stato al 1° dicembre 2023.

Nonostante quanto sopra indicato, la LCP sancisce che, previo consenso dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), i Cantoni possono prevedere una *regolazione* proattiva degli effettivi di lupi dal 1° settembre al 31 gennaio (Art 7a cpv. 1 lettera b LCP) a patto che tali regolazioni non mettano in pericolo l'effettivo della popolazione e siano necessarie per proteggere gli spazi vitali o conservare la diversità delle specie (Art. 7a cpv. 2 lettera a), e a patto che tali regolazioni impediscano il verificarsi di danni o di un pericolo per l'uomo, sempre che ciò non possa essere raggiunto mediante misure di protezione ragionevolmente esigibili (Art. 7a cpv. 2 lettera b LCP). La legge permette inoltre di intervenire in modo reattivo su branchi di lupi o su singoli individui se questi causano danni ingenti ad animali da reddito o se rappresentano un grave pericolo per le persone (Art. 12 LCP). La regolazione reattiva può essere eseguita durante tutto l'anno per i lupi singoli (all'interno di un perimetro ben definito) e dal 1° giugno e il 31 agosto, previo consenso dell'UFAM, per quanto riguarda i branchi.

Nell'ambito della prevenzione dei danni causati da animali selvatici, la collaborazione tra i Cantoni e i cacciatori nei tiri di regolazione contro singoli animali protetti o cacciabili è possibile secondo l'Art. 12 cpv. 2 LCP.

A partire dal 2023, l'Ufficio della caccia e della pesca (UCP) ha avviato un dialogo con la Federazione cacciatori ticinesi (FCTI) con l'obiettivo di esplorare una possibile collaborazione nel contesto della regolazione del lupo. Di comune intesa, si è convenuto che il coinvolgimento dei cacciatori fosse opportuno esclusivamente in ambiti in cui il margine di errore risulti limitato. Tale scelta mira a garantire la sicurezza e la tutela degli stessi cacciatori. Si sottolinea che il lupo è una specie protetta e che, nonostante l'eventuale conformità con linee guida specifiche o l'azione in buona fede, le conseguenze giuridiche di un abbattimento non conforme potrebbero risultare significative. Questo aspetto si lega alla natura innovativa delle attuali pratiche di regolazione della specie, per cui le implicazioni legali di eventuali errori non sono ancora del tutto definite.

Nel merito dei quesiti posti, si risponde come segue:

1. *Impiegare per l'intero periodo autunnale-invernale previsto dalla legge i cacciatori appositamente formati per l'esercizio delle operazioni di caccia di regolazione del lupo autorizzate dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)*

Durante il periodo autunnale-invernale, la collaborazione con i cacciatori per la regolazione del lupo non è circoscritta al solo periodo di caccia alta, previsto nel mese di settembre. La restrizione si applica unicamente alla cosiddetta regolazione proattiva di base, ossia quando possono essere regolati esclusivamente i giovani lupi nati nell'anno della regolazione e appartenenti ad un branco (Art. 4b, cpv. 3, lett. a-b OCP). La regolazione proattiva di base va dal 1° settembre al 31 gennaio, periodo che

contempla anche la caccia alta in cui i cacciatori possono essere impiegati per l'abbattimento. Al di là di tale data (cioè dopo la caccia alta), e specificamente a partire dal secondo periodo utile per un eventuale coinvolgimento dei cacciatori, che coincide con l'apertura tardo-autunnale di metà novembre, non è praticamente più possibile distinguere i giovani lupi nati nell'anno dagli altri membri del branco, basandosi esclusivamente su caratteristiche morfologiche. Tale riconoscimento può avvenire solo a seguito di osservazioni prolungate del comportamento degli individui del branco, osservazioni ripetute nel tempo che, nella maggior parte dei casi, avvengono durante le ore notturne con l'impiego di materiale ausiliario che attualmente risulta vietato nell'esercizio della caccia. Per questo motivo l'impiego dei cacciatori, per la regolazione proattiva di base, durante l'intero periodo autunnale-invernale non è possibile, ma è fattibile solo per il periodo di caccia alta.

Diversamente, se la regolazione riguardasse un intero branco, (Art. 4b, cpv. 3, lett. c OCP), in cui risulta meno rilevante distinguere i singoli individui, la collaborazione con i cacciatori è potenzialmente prevista per l'intero periodo di regolazione (cioè dal 1° settembre al 31 gennaio), e quindi estesa anche oltre il periodo di caccia alta, secondo quanto stabilito dall'Art. 7a LCP, ma limitatamente nei giorni dove è autorizzata la caccia.

In entrambe le circostanze descritte, ogni situazione è valutata individualmente, al fine di garantire la sicurezza delle persone e dei beni e di conseguire gli obiettivi di gestione del lupo e gli specifici ordini di regolazione.

2. *Costituire squadre di cacciatori formati che possano dar man forte al personale del Cantone anche per abbattimenti mirati autorizzati dall'UFAM al di fuori del periodo autunnale-invernale*

In questo caso si parla di regolazione reattiva e, analogamente a quanto sopra descritto, la collaborazione con i cacciatori appositamente formati non è esclusa neppure al di fuori del periodo autunnale-invernale, qualora tale coinvolgimento comporti un margine di errore limitato e non rappresenti un rischio per persone e beni. Tale collaborazione potrebbe, ad esempio, essere considerata per interventi di regolazione su singoli lupi, sempre che ciò coincida con un periodo di caccia adeguato, come la caccia estiva al cinghiale, oppure per interi branchi di lupi che però non è possibile regolare nel periodo dal 1° aprile al 31 agosto (di fatto per i branchi di lupi resterebbero i mesi di febbraio e marzo nei quali non è però prevista alcuna caccia e il coinvolgimento dei cacciatori non è contemplato al di fuori dei periodi di caccia utile).

III. CONCLUSIONI

Il principio è che il coinvolgimento dei cacciatori può essere attuato solo nei periodi nei quali è autorizzata la caccia. Come evidenziato in precedenza, laddove attuabile in base alle leggi vigenti e sostenibile in rapporto alle difficoltà di ingaggio, quanto chiesto dalla mozione è già applicato dagli uffici preposti a dimostrazione della volontà di trovare soluzioni efficaci e pragmatiche per una corretta gestione del lupo che soddisfi le necessità sociali ed economiche da una parte e di salvaguardia della natura e delle specie dall'altra.

Messaggio n. 8561 del 2 aprile 2025

Con le singole risposte ai quesiti posti e le considerazioni finali, la mozione in oggetto è ritenuta evasa.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore deputate e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Christian Vitta

Il Cancelliere: Arnaldo Coduri